Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 22 aprile 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

CASA REALE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re e Imperatore ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il signor generale Vittorio Duran Mollinedo, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica del Guatemala.

Roma, li 17 aprile 1937 - Anno XV

(1270)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 marzo 1937-XV, n. 471.

Regolamento di circolazione sull'autocamionale Genova-Valle del Po.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 del decreto-legge in data 16 dicembre 1935, n. 237, relativo all'esercizio dell'autocamionale Genova-Valle del Po (Serravalle Scrivia);

Visto l'art. 23 del Nostro decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, contenente le norme per la tutela delle strade e per la circolazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'uso della autocamionale Genova-Valle del Po (Serravalle Scrivia) è riservato esclusivamente agli autocarri, con o senza rimorchi, alle autovetture, alle trattrici stradali e simili, compressori, nonchè ai motofurgonciui, motocarrozzette e motocicli.

È proibita la circolazione a qualsiasi veicolo non compreso nella specificazione di cui sopra, nonchè ai pedoni non addetti al servizio e agli animali.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 200.

Art. 2.

Chiunque usa dell'autocamionale Genova-Serravalle Scrivia deve essere munito di biglietto di transito, comprovante il regolare pagamento del prezzo di tariffa, o di tessera regolamentare rilasciatigli e deve osservare, oltre alle norme del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, in quanto applicabili, anche quelle contenute nel presente decreto.

Art. 3.

Nell'accedere all'autocamionale gli autoveicoli ammessi a circolarvi debbono presentarsi sempre incolonnati in una sola fila.

È proibito il sorpasso agli ingressi e alle uscite dell'autocamionale nonchè lungo le gallerie e lungo i tratti di strada divisi con apposite striscie di mezzeria.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 200.

Art. 4.

Gli autocarri provenienti da località poste oltre i confini della grande Genova, se diretti al porto, devono sostare sulla zona appositamente predisposta sul piazzale di arrivo della autocamionale in attesa di ottenere l'autorizzazione a scendere sulle calate.

Il conducente che contravvenga alla presente norma è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 100.

Art. 5.

Ogni autoveicolo durante la marcia dovrà mantenersi rigorosamente sul lato destro della carreggiata spostandosi a sinistra solamente per sorpassare, previe le segnalazioni d'obbligo, e con tutte le cautele e limitazioni stabilite dall'art. 26 del cennato R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dal precedente art. 4.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 200.

Art. 6.

È vietato fermarsi sulla autocamionale salvo i casi di urgenti riparazioni e di forza maggiore, nei quali l'autoveicolo e l'eventuale rimorchio devono essere spinti sul margine estremo della carreggiata stradale in modo da ridurre al minimo possibile l'ingombro alla circolazione.

In ogni caso di ingombro, anche momentaneo, della sede stradale, il conducente deve adottare le opportune cautele per la sicurezza del transito, compresa la segnalazione luminosa dell'ostacolo durante la notte, ed anche durante il giorno, se in galleria.

Inoltre il conducente o persona da lui incaricata, sotto la sua responsabilità, deve rimanere sul posto fino a quando non sia tolto l'ingombro e reso libero e sicuro il passaggio entro il più breve termine possibile.

È vietato cambiare la direzione di marcia dell'autoveicolo; nei casi in cui ciò fosse necessario, le relative manovre si effettueranno esclusivamente sulle piazzuole, situate fuori delle gallerie, e indicate con appositi cartelli.

Lungo tutto il percorso, l'eventuale sosta degli autoveicoli, per ragioni indipendenti dalla volontà del conducente, è consentita solo sulle dette piazzuole, per una durata che non può eccedere le 6 ore, e con l'obbligo della segnalazione luminosa dell'autoveicolo se la sosta avviene di notte.

In ogni caso di incrocio con altri autoveicoli, la precedenza spetta agli autoveicoli provenienti dalla destra.

Il contravventore è punito con l'ammenda fino a L. 1000.

Art. 7.

I conducenti degli autoveicoli sono tenuti a segnalare acusticamente il loro passaggio alle case cantoniere, agli accessi ed ai bivî od in presenza eventuale di persone.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 200.

Art. 8.

Nel percorrere le gallerie il conducente non può superare la velocità di 50 chilometri all'ora e deve usare dell'autoveicolo in modo da non causare emanazione di gas di scarico che possano riuscire molesti o diminuire la visibilità.

Nelle gallerie illuminate, è vietato inoltre l'uso dei fari abbaglianti, salvo in tempo di nebbia.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 200.

Art. 9.

L'A.A.S.S. previo avviso al pubblico si riserva il diritto di chiudere in qualsiasi momento al transito tutta o parte della autocamionale o di limitare la circolazione su di essa ad alcune categorie di autoveicoli.

Art. 10.

Gli utenti dell'autocamionale sono obbligati ad adempiere a tutte quelle speciali prescrizioni che nell'interesse della circolazione e della conservazione del patrimonio stradale sono date dal Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.A.S.S.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 200.

Art. 11.

Gli agenti addetti alla sorveglianza dell'esercizio ed i cantonieri che curano la manutenzione della autocamionale che abbiano prestato giuramento a termini di legge, sono equiparati agli agenti giurati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, per quanto riguarda l'accertamento delle contravvenzioni alle norme del presente decreto.

Art. 12.

Nei casi in cui l'A.A.S.S. conceda ai dipendenti di Enti o Corpi, la facoltà di circolare gratuitamente con autoveicoli o a piedi sull'autocamionale per fini inerenti a servizi di pubblica sicurezza, soccorsi d'urgenza e sorveglianza fiscale, è fatto loro obbligo di comportarsi in modo da evitare a sè ed agli altri qualsiasi pericolo o danno.

Art. 13.

La Milizia della strada nonchè i capi cantonieri, i cantonieri e chiunque è regolarmente investito della sorveglianza e della disciplina sulla circolazione dell'autocamionale, hanno obbligo di fare sgomberare dalla zona stradale le persone, gli autoveicoli, i veicoli e gli animali che vi siano trovati a circolare abusivamente.

Ognuno risponde dei danni causati a terzi dalla propria presenza abusiva o da veicoli, animali o cose proprie introdotti nella autocamionale.

Art. 14.

L'utente è obbligato a conservare intatto il biglietto di passaggio fino al termine del percorso indicato nel biglietto stesso e dovrà consegnarlo all'uscita della autocamionale. In caso contrario egli è tenuto a corrispondere l'importo di un secondo biglietto per l'intero percorso aumentato del 20 per cento.

Nei casi di errata applicazione delle tariffe, l'utente è obbligato, previo accertamento da parte degli agenti, a corrispondere il pagamento delle relative differenze, ritirandone ricevuta.

Art. 15.

Chi è trovato a circolare sulla autocamionale sprovvisto di biglietto o di tessera, oppure con tessera di abbonamento o biglietti di passaggio scaduti od irregolari, è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 1000, senza pregiudizio delle pene fissate dalla legge per eventuali alterazioni, falsificazioni ed abusi.

Art. 16.

I proventi derivanti dalle contravvenzioni accertate lungo l'autocamionale, sono devoluti al bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 86. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1937-XV, n. 472.

Autorizzazione al Patronato scolastico di Cervia ad accettare un lascito.

N. 472. R. decreto 28 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Patronato scolastico di Cervia viene autorizzato ad accettare il lascito dell'ammontare di L. 26.871,42 disposto in suo favore dal defunto sig. Gervasi Augusto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 28 gennaio 1937-XV, n. 473.

Autorizzazione al Patronato scolastico di Torino ad accettare un legato.

N. 473. R. decreto 28 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Patronato scolastico di Torino viene autorizzato ad accettare il legato di L. 15.000 disposto in suo favore dal defunto gr. uff. Corrado Giovanni.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 15 febbraio 1937-XV, n. 474.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario in Magliano Vetere (Salerno).

N. 474. R. decreto 15 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Rosario, in Magliano Vetere (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 15 febbraio 1937-XV, n. 475.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue in Roma.

N. 475. R. decreto 15 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue, con Casa madre in Roma, via San Giovanni in Laterano, n. 73.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 15 febbraio 1937-XV, n. 476.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della parrocchia della SS.ma Annunziata in località Salvi, comune di Siderno Superiore (Reggio Calabria).

N. 476. R. decreto 15 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Gerace, in data 15 dicembre 1935, relativo al trasferimento della parrocchia della SS. Annunziata in località Salvi, comune di Siderno Superiore (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 4 marzo 1937-XV.

Approvazione del 4° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'elenco principale delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Siracusa approvato con R. decreto 3 ottobre 1912;

Visti il primo, secondo e terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche di detta Provincia, approvati rispettivamente con decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, con R. decreto 1° dicembre 1934-XIII e con R. decreto 18 giugno 1936-XIV;

Visto lo schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della stessa Provincia nel quale col n. 200-*bis*, è stata iscritta la sorgente Gipponi, con sbocco nel torrente Canale in comune di Francofonte;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita in base alle vigenti disposizioni di legge sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Ritenuto che avverso il cennato schema di quarto elenco suppletivo fu presentata opposizione in data 20-26 dicembre 1935 dai signori bar. Giuseppe, Luigi, Umberto, Maria, Anna e Letizia Beneventano e dall'avv. Vincenzo Santapaola nell'interesse dell'interdetta sig.na Eleonora Beneventano, i quali contestano il carattere demaniale della sorgente Gipponi, deducono che essi hanno venduta la sorgente stessa al Consorzio delle acque Gipponi con atto 1° agosto 1925 e che pende giudizio col Consorzio stesso, perchè questo non ne ha pagato il prezzo;

Considerato che la sorgente Gipponi è costituita dalle acque di un pozzo e da quelle rinvenute a mezzo di due gallerie comunicanti con detto pozzo, ha una portata di circa litri 25 al minuto secondo che, condottati in due canali, servono all'irrigazione di circa ettari 78 di terreni agrumentati mentre, quando le acque a ciò non occorrono vengono immesse nel torrente Canale, iscritto al n. 200 dell'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Siracusa;

Considerato che la famiglia Beneventano utilizzava prima le acque del pozzo (circa 3 litri a secondo), cedendone l'uso a terzi;

Che nel 1911 allorchè furono da essa intraprese le opere per portare le acque a pelo libero sino alle vasche di accumulo, furono scoperte altre vene che permisero l'eduzione, mediante le suaccennate gallerie, della portata attuale;

Che con la captazione di tali acque vennero meno due sorgenti esistenti nella località stessa, facenti parte del bacino del torrente, dal che chiaramente deducesi che le acque captate sono quelle stesse delle sorgive scomparse, e costituendo pertanto parte del fiume, non può mettersi in dubbio il loro carattere pubblico, sia per la loro natura, sia per la loro destinazione ad usi di pubblico e generale interesse;

Che, peraltro, a voler considerare le acque medesime come sotterranee, non viene meno il loro carattere pubblico, avendo l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, dichiarate pubbliche le acque di generale interesse, anche se edotte dal sottosuolo;

Considerato che per i suaccennati motivi l'opposizione predetta va respinta salvi i diritti degli interessati verso coloro ai quali hanno ceduto l'uso delle acque da essi edotte e prima utilizzate, dovendo l'avvenuta vendita considerarsi come un trasferimento del diritto all'uso, riconosciuto dalla legge;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici come da voto n. 1286 del 31 agosto 1936-XIV;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ed il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinta l'anzidetta opposizione è approvato il quarto elenco suppletivo di acque pubbliche della provincia di Siracusa giusta l'unito esemplare visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente il quale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1937 Anno XV
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 233.

Schema di 4° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa.

N. d'ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni attraversati o toccati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso di acqua
200 *bis*	Sorgente Gipponi contrada omonima	Torrente Canale	Francofonte	Sorgente Captata mediante gallerie filtranti in prossimità alle origini del torrente Canale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per i lavori pubblici:
COBOLLI-GIGLI.

(1190)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 marzo 1937-XV.

Normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali o sovvenzionati o sussidiati dallo Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615 relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935 relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per la legge 14 dicembre 1931, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione suprema di difesa in data 1° marzo 1937-XV;

Decreta:

Art. 1.

Per la esecuzione delle prove e delle verifiche da farsi sui tessuti occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato, nonchè alle Aziende annesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle società, ditte, istituti od Enti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI - 417 - 25 aprile 1936-XIV: Prove sui tessuti. Elenco delle prove. Norme generali.

UNI - 418 - 25 aprile 1936-XIV: Prove sui tessuti. Esame dei caratteri esteriori.

UNI - 419 - 25 aprile 1936-XIV: Prove sui tessuti. Verifica della lunghezza e dell'altezza.

UNI - 420 - 25 aprile 1936-XIV: Prove sui tessuti. Determinazione del peso.

UNI - 421 - 25 aprile 1936-XIV: Prove sui tessuti. Verifica dell'armatura e della riduzione.

UNI - 422/423 - 25 aprile 1936-XIV: Prove sui tessuti. Prova di trazione.

UNI - 424 - 25 aprile 1936-XIV: Prove sui tessuti. Prova di perforazione.

UNI - 425 - 25 aprile 1936-XIV: Prove sui tessuti. Prova di bagnatura.

UNI - 426 - 25 aprile 1936-XIV: Prove sui tessuti. Determinazione dell'umidità.

UNI - 427 - 25 aprile 1936-XIV: Prove sui tessuti. Determinazione del contenuto in ceneri.

UNI - 428 - 25 aprile 1936-XIV: Prove dei tessuti. Determinazione quantitativa dell'appretto e della carica.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli altri Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, per tutti i contratti di acquisto e conferimento di commesse stipulati a partire da tale data.

Art. 3.

Salvo che per le Amministrazioni dello Stato, le quali hanno esperti e laboratori propri, gli esperti ai quali affidare, secondo le disposizioni della unificazione UNI 417, punto 9, la esecuzione delle prove in cui entra il giudizio dell'esaminatore, devono essere scelti, in base alla loro particolare competenza, fra gli iscritti all'albo dei chimici o degli ingegneri, o dei periti industriali chimici o tessili.

Art. 4.

Nei contratti di acquisto o conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni od Enti di cui all'art. 1 dovrà, con esplicito e specifico articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 5.

Le tabelle sono edite dall'Ente Nazionale per l'unificazione nell'Industria, UNI, di Milano (Foro Bonaparte, 16).

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dallo stesso Ente, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dallo stesso Ente, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 6.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle per parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette, a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1117)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1937-XV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Ancona ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale della provincia di Ancona;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Arcevia (Ancona), dell'estensione di ha. 450 circa, delimitata dai seguenti confini:

Strada provinciale Certopiano Collalto fino all'incrocio con la strada comunale con la Fornace. Strada comunale della Fornace fino a S. Stefano. Fosso fra S. Stefano ed incrocio Certopiano.

La Commissione venatoria provinciale di Ancona provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(1216)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1937-XV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Udine ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Udine;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Montereale Cellina (Udine), dell'estensione di ettari 1570 circa, delimitata dai seguenti confini:

Torrente Cellina sino all'altezza della casa Matteuzzi - Strada San Leonardo Malnisio - Incrocio Magnana (quota 254) Campagnoli - Casin della Magnana - Casello ferroviario di Malnisio n. 21 - Ferrovia - Ponte Caprezza - Casello ferroviario n. 23 - Ponte sul Framoso - Strada Giais Malnisio - Ponte del Cristo - Muri braida del Conte Cigolotti - Madonna della Salute - Passaggio a livello ferroviario di Grizzo - Viale dei Mus - Torrente Cellina.

La Commissione venatoria provinciale di Udine provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

(1217)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1937-XV.
Divieto di pesca nel fiume Staggia (Siena).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 15 del regolamento per la pesca in acque dolci 22 novembre 1914, n. 1486;

Visti i pareri della Commissione locale di pesca del 25 luglio 1936 e del Comitato permanente della pesca del 20 gennaio 1937;

Ritenuta l'opportunità di vietare la pesca in un tratto del fiume Staggia per tutelarvi la riproduzione del « Ghiozzo »;

Decreta:

E' vietata pel periodo di tre anni la pesca nel fiume Staggia, in provincia di Siena, nel tratto dal ponte sulla strada di Busona al ponte sulla strada Staggia-Lecchi (tra Monteriggioni e Staggia).

Le infrazioni al divieto sono punite ai sensi degli articoli 34, 35 e 38 del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

(1219)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1937-XV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Bergamo ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Villa d'Adda (Bergamo), delimitata dai seguenti confini:

a nord: strada provinciale dal Ponte di Calusco d'Adda a Calusco d'Adda;

ad est: da Calusco d'Adda seguendo la strada comunale per Riviera d'Adda fino alla frazione Medolago;

a sud: dalla frazione Medolago, la strada comunale fino alla cascina Molino di Sopra sull'Adda;

ad ovest: il fiume Adda fino al Ponte di Calusco.

La Commissione venatoria provinciale di Bergamo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

(1218)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzia telegrafica.

Si comunica che il giorno 13 aprile 1937-XV, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella Agenzia postale di Roma-Sottosegretariato scambi e valute.

(1258)

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 25 febbraio 1937-XV, venne attivato il servizio telegrafico nelle ricevitorie postali di Mezzano Inferiore e Mezzano Superiore, in provincia di Parma.

(1259)

Si comunica che il giorno 1° marzo 1937-XV, venne attivato il servizio telegrafico nella ricevitoria postale di Novate Milanese, in provincia di Milano.

(1260)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla modificazione della etichetta delle bottiglie dell'acqua minerale naturale denominata « Gabinia-Fonte Meo ».

Con decreto del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno in data 11 marzo 1937-XV, l'ing. Francesco Strocchi è stato autorizzato a modificare l'etichetta per contrassegnare le bottiglie di acqua minerale naturale « Gabinia-Fonte Meo », addizionata di gas acido carbonico.

La nuova etichetta, a due colori, si presenta suddivisa in cinque spazi nel senso dell'altezza.

I quattro spazi laterali (due per lato) sono essenzialmente identici a quelli della primitiva etichetta, descritta nel decreto Ministeriale 28 febbraio 1923, e riportano le attestazioni di 20 medici i due più laterali, e i risultati dell'analisi chimica e batteriologica e notizie sull'acqua, quelli più mediali.

Nella parte centrale, alla parola « radioattiva » è stata sostituita quella « digestiva » ed è stata aggiunta dopo le parole « acqua minerale naturale », la specificazione « da tavola ».

Nella parte centrale, la primitiva dicitura « Romana Gabinia-Fons Meo » è sostituita con l'altra « Gabinia (in grossi caratteri) Fonte Meo », seguita dalle parole « addizionata di gas acido carbonico ».

Nella parte più bassa, la dicitura « Anagni prov. di Roma » è sostituita con l'altra: « Comune di Gavignano-Roma-Stazione di Anagni ».

Tale etichetta è conforme all'originale esibito dall'interessato.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 85

Media dei cambi e dei titoli

del 17 aprile 1937-XV

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,35
Francia (Franco)	84,90
Svizzera (Franco)	433,50
Argentina (Peso carta)	5,79
Austria (Shilling)	3,5524
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,20
Danimarca (Corona)	4,1675
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6905
Olanda (Fiorino)	10,405
Polonia (Zloty)	361,25
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8125
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,375
Id. 3,50 % (1902)	71,075
Id. 3,00 % (Lordo)	54,175
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,225
Rendita 5 % (1935)	91,675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,375
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,35
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,40
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,125
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,95
Id. id. 5 % - Id. 1944	97 60

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante di flauto nel Regio conservatorio di musica di Torino.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n.1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;
Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529;

Decreta:

E' indetto il concorso per titoli ed esame al posto d'insegnante di flauto (gruppo A, grado 11°), nel Regio conservatorio di musica di Torino, con l'annuo stipendio di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800 iniziali.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719. I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta bollata da L. 6 e sottoscritta dal concorrente, il quale dovrà indicare altresì il suo domicilio, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti), non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal Pretore competente.

Il limite di età per l'ammissione al concorso è di 21 anni compiuti alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV. E' elevato di altri quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e coloro che da almeno due anni insegnino a titolo provvisorio nei Regi istituti d'istruzione artistica di qualsiasi ordine e grado e comprovino con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto tale qualità, possono partecipare al concorso senza limiti di età. Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109. Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti d'istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali il limite di età per essere ammessi al concorso, è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso di un periodo di tempo non superiore a cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal Prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XV E. F., rilasciato dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gl'invalidi di guerra sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *d*).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato, appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal segretario federale.

Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

e) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalle superiori Autorità militari e quella degli altri sanitari dal Podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra e i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15;

f) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente Autorità giudiziaria;

g) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dalla autorità del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o, invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le sorelle, vedove o nubili, dei caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle Autorità competenti.

Gli aspiranti feriti per la causa fascista o quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal Podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati.

I documenti di cui alle lettere b), c), e), f) e g), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere a), d), i), purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dall'Ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici.

Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M.V.S.N. in S.P.E. sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere b), d), f) e g), purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'Autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda salvo a produrre i documenti entro i trenta giorni successivi al termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare firmato dal candidato, dei documenti, dei titoli, e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri Uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti e a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti per cattedre nei Regi conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento od all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata, con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti, e successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

PROGRAMMA DI ESAME

1. Eseguire col flauto sistema Böhm:

a) una Sonata di J. S. Bach per flauto e pianoforte estratta a sorte tra la prima, la quinta e la sesta (Ed. Peters);

b) il concerto in re maggiore di Mozart con le tre scadenze di Anderson (Ed. Breitkopf e Hartel);

c) un concerto moderno, o una composizione moderna da concerto, estratto a sorte fra tre presentati dal candidato;

d) due studi estratti a sorte fra i seguenti:

E. Kohler - Op. 75 « Trenta studi di Virtuosità » - nn. 4, 7, 11, 15, 20, 28.

J. Anderson - Op. 60 - « Ventiquattro Grandi Studi » nn. 5, 11, 16, 18, 19, 21 (Ediz. Zimmermann).

2. Interpretare, previo studio di tre ore (compresa mezz'ora di prova col pianista), una composizione di media difficoltà per flauto e pianoforte, assegnata dalla Commissione.

3-a) Esporre i propri criteri didattici;

b) Dare lezione ad un allievo, designato dalla Commissione.

La lezione si svolgerà su una breve composizione ed uno studio scelti dalla Commissione e consegnati all'allievo mezz'ora prima.

4-a) Fare l'analisi, formale ed armonica, del 1° tempo di una Sonata classica, o di una composizione d'insieme per istrumenti a fiato assegnata due ore prima;

b) Concertare, partecipando all'esecuzione, il primo tempo di una composizione d'insieme per istrumenti a fiato assegnata 24 ore prima.

5-a) Leggere a prima vista un brano di musica moderna di media difficoltà e trasportarne un'altro non oltre un tono sopra e sotto;

b) Eseguire alcuni fra i più importanti « a solo » del repertorio lirico e sinfonico, scelti dalla Commissione.

6. Dare prova di conoscere la storia e la letteratura del flauto, le più importanti opere didattiche, e la costruzione ed il funzionamento tecnico del flauto e dell'ottavino.

A ciascun candidato saranno assegnati otto voti in relazione alle prove di esame indicate nel predetto programma ai nn. 1 a) e b), 1 c), 1 d) 2, 3, 4, 5, 6.

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(1228)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Diario delle prove di esame scritto del concorso a 10 posti di ispettore metrico aggiunto in prova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 6 del decreto Ministeriale 16 novembre 1936-XV, registrato alla Corte dei conti addì 23 stesso mese, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 207, col quale è stato indetto un concorso per esami a 10 posti di ispettore metrico aggiunto in prova, nel ruolo dell'Amministrazione metrica;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 15 febbraio 1937-XV, n. 7146/15;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a 10 posti di ispettore metrico aggiunto in prova, nel ruolo dell'Amministrazione metrica, bandito con il succitato decreto avranno luogo in Roma nei giorni 1, 2, 3 e 4 giugno 1937-XV, alle ore 9.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(1285)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.